



COMUNE DI BARONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE INTERNO

(Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 27 del 20/04/2020

INDICE

Art. 1–Oggetto..... 3

Art. 2–Finalità..... 3

Art. 3 – Campo di applicazione 3

Art. 4 – Costituzione del Fondo 4

Art. 5 – Ripartizione del Fondo 5

Art. 6 – Liquidazione del Fondo 7

Art. 7 –Norme Finali 7

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – di seguito chiamato D.Lgs.50/2016.

1.2 Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente del Comune di Barone Canavese, in seguito denominato Fondo.

Detti incentivi trovano copertura finanziaria nei medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 2 – Finalità

2.1 Il presente regolamento ha la finalità di:

- valorizzare, incentivare ed accrescere la premialità delle professionalità tecniche all'interno dell'Ente, incaricate della realizzazione di interventi riguardanti lavori o servizi o forniture, attraverso le diverse fasi di attuazione;
- promuovere risparmi di spesa pubblica.

Art. 3 – Campo di applicazione

3.1 Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Barone Canavese, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, che partecipa alla realizzazione di interventi riguardanti lavori o servizi o forniture, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, svolgendo le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;

- collaudo statico, ove necessario.

3.2 Per appalti di lavori, di servizi e di forniture ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento si intendono gli interventi definiti dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 3 c.1 lettere: nn), pp), ss, e tt)

3.3 Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione/acquisizione di servizi, forniture, opere e lavori pubblici, in appalto, in concessione/gestione, in finanza di progetto, in partenariato pubblico/privato, in locazione finanziaria, così intendendo tutti gli interventi previsti negli strumenti programmatori dell'Ente indicati dal D.Lgs. 50/2016, previsti in Bilancio e/o nel DUP e/o nel Peg o comunque su indirizzo dell'Amministrazione e della dirigenza in generale, la cui regolarità sia attestata da apposito certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o da attestazione di conformità o verifica di esecuzione, redatti o accertati dal RUP o dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione.

3.4 Le norme del presente Regolamento si applicano anche ai contratti misti di lavori, servizi e forniture in base al valore stimato più elevato tra quelli dei previsti lavori, servizi o forniture.

3.5 Per le gare centralizzate espletate da Consip, il presente Regolamento si applica limitatamente alle fasi di competenza del Comune, nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione distinto dal RUP. In tale ipotesi, l'incentivo per il RUP verrà determinato con riferimento ai minimi previsti dalla ripartizione del fondo (vedi Art.5).

3.6 Il presente regolamento non si applica:

- a lavori, servizi o forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- a lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 affidati con procedure differenti dall'affidamento diretto che non abbiano alla base il progetto esecutivo e la cui regolarità non venga attestata da apposito certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- a lavori di manutenzione ordinaria;
- a servizi o forniture (con o senza posa in opera) per i quali non sia nominato un direttore dell'esecuzione, distinto dal RUP;
- a servizi o forniture (con o senza posa in opera) acquisiti tramite OdA sul Me.pa;
- alle attività connesse alla predisposizione e modifica di strumenti urbanistici.

Art. 4 – Costituzione del Fondo

4.1 A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun lavoro o servizio o fornitura, viene costituito il Fondo, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara (comprensivi degli oneri per la sicurezza), così modulato:

Per lavori:

<i>Importo posto a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Fino a € 100.000	2,0%
Da € 100.001 a € 500.000	1,75%
Da € 500.001 a € 1.000.000	1,5%
Oltre € 1.000.001	1,0%

Per Servizi e Forniture:

<i>Importo posto a base di gara</i>	<i>Percentuale Fondo</i>
Fino a € 50.000	2,0%
Da € 50.001 a € 100.000	1,75%
Da € 100.001 a € 500.000	1,5%
Oltre € 500.001	1,0%

4.2 L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna modifica in funzione dei ribassi conseguiti in sede di gara.

4.3 Tali risorse sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno dei quadri economici dei relativi progetti.

Art. 5 – Ripartizione del Fondo

5.1 La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità, carico di lavoro, natura e complessità della attività e impegno in capo ai dipendenti dell'Ente.

5.2 L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 3.1, secondo le percentuali minime e massime riportate:

<i>Attività svolte</i>	<i>%</i>
Programmazione della spesa per investimenti	10
Verifica dei progetti	10
Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento e di contrattualizzazione	20
Responsabile Unico del Procedimento	40
Direzione lavori o direzione dell'esecuzione	10
Collaudo amministrativo o verifica di conformità	10

La scelta dei valori delle percentuali da applicare, verrà effettuata dal Segretario Comunale, su proposta del RUP competente per l'intervento, sentiti i responsabili dei servizi coinvolti, in funzione della articolazione amministrativa, tecnica e funzionale delle attività svolte, in relazione al grado di complessità degli atti, del progetto, dei tempi e dei costi che il lavoro o il servizio o la fornitura richiede.

5.3 Quando le singole attività vengono svolte da più figure professionali (compresi i collaboratori amministrativi e tecnici), la percentuale viene tra di loro suddivisa secondo la ripartizione stabilita dal Segretario Comunale, su proposta del RUP competente per l'intervento, sentiti i responsabili dei servizi coinvolti, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro.

5.4 La ripartizione è operata con riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi e/o incompatibilità, secondo le percentuali definitive non superiori alle massime stabilite nel presente articolo e tenendo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera o servizio o fornitura e della natura delle attività da svolgere.

5.5 Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata all'esterno. Nel caso venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, detto compenso sarà ridotto in funzione del grado di delega e comunque con un minimo del 20%.

5.6 Nel caso l'intervento si arresti al solo appalto e quindi non si proceda con la contrattualizzazione e l'esecuzione, verranno riconosciute tutte le attività svolte con esclusione della Direzione lavori o direzione dell'esecuzione, del Collaudo amministrativo o verifica di conformità e del Collaudo statico.

5.7 Nel caso che l'intervento si limiti alla sola procedura di appalto, in quanto trattasi di procedimenti di competenza dei Comuni aderenti alla CUC, le suddette percentuali sono così modificate:

- per attività di verifica del progetto percentuale fissa del 40%;
- per attività di predisposizione controllo ed espletamento delle procedure di affidamento 60%;

percentuali a valere sulla quota dell'80% del fondo aggiuntivo per attività di centrale di committenza calcolato su ogni procedura, in applicazione al disposto convenzionale, nella misura del 0,50% del valore a base d'asta per singolo affidamento.

5.8 A fronte di eventuali incrementi dei tempi dell'intervento che si dovessero verificare per cause non impreviste e/o imprevedibili, il compenso spettante verrà ridotto nelle seguenti misure:

a) qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste all'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

b) qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste all'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti nel quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti nel quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti nel quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

c) qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste all'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- incremento dei tempi e dei costi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- incremento dei tempi e dei costi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5.9 Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti motivazioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016;
- sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

5.10 Gli importi corrisposti sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5.11 Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6 – Liquidazione del Fondo

6.1 Il RUP, successivamente alla fase di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura per la prima liquidazione e successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità per la liquidazione finale, redige la proposta di liquidazione del Fondo in cui indica:

- i soggetti che hanno svolto le attività di cui all'art. 3, comma 3.1 e le relative quote di ripartizione del Fondo;
- il rispetto dei tempi e dei costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di gara;

oppure

- l'eventuale scostamento dai tempi e/o dai costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di gara, le relative motivazioni e le conseguenti riduzioni delle percentuali di ripartizione del Fondo.

6.2 Il Dirigente competente valuta il documento di cui al precedente comma e dispone la liquidazione del Fondo mediante propria determinazione secondo i seguenti criteri:

- a) tutte le attività svolte e concluse di programmazione della spesa, verifica preventiva, predisposizione e controllo procedure di bando, ed il cinquanta per cento (50%) delle altre attività del RUP e suoi collaboratori/supporti, sono liquidabili a partire dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- b) tutte le attività svolte e concluse di direzione lavori ovvero direzione esecutiva del contratto, di collaudo tecnico amministrativo, statico qualora richiesto, ovvero di verifica di conformità, ed il restante cinquanta per cento (50%) delle altre attività del RUP e suoi collaboratori/supporti, sono liquidabili a partire dalla data di approvazione dello stato finale e dei collaudi/certificati di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità.

6.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016, per tutte le attività previste nel presente Regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel

corso dell'anno solare non può superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 – Norme Finali

7.1 Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.

7.2 Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. In quest'ultimo caso il Fondo è calcolato e successivamente distribuito per le sole attività svolte e concluse successivamente al 1° Gennaio 2018, in quanto le somme spettanti, incluse nelle risorse finanziarie facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

7.3 Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.

7.4 Le norme del presente regolamento sono automaticamente modificate in seguito all'emanazione di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.